

I beni culturali e la crisi.
Una testimonianza di identità, una risorsa per la crescita.*
*Giovanni Maria Flick***

Stiamo per concludere le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia, in un momento di profonda inquietudine per la crisi che viviamo e nella ricerca di come uscirne. Giorgio Napolitano ci ha recentemente invitato a «*riappropriarci*» del processo unitario, rivolgendoci «*la mente al passato e lo sguardo al futuro*», per affrontare «*l'angoscioso presente*». Un *passato* in cui l'identità nazionale è testimoniata dal patrimonio culturale e artistico; un *futuro* per il quale sono indispensabili riforme in grado di assicurare crescita e occupazione, anche attraverso la tutela e la valorizzazione di quel patrimonio; un *presente* nel quale la crisi deve essere occasione di stimolo e di riflessione per una presa di coscienza da parte della società civile: non già per “fare economia di cultura”, come troppo spesso avviene nella logica dei tagli, ma per progettare una “economia della cultura”.

Il nostro processo unitario si è sviluppato attraverso un duplice Risorgimento. Nel primo la nazione si è fatta Stato attraverso la condivisione di valori – la tradizione, la storia, la lingua, la cultura, l'arte – in qualche modo elitari, espressione di una comunità dell'appartenenza. Nel secondo Risorgimento – dopo la nuova divisione fra nord e sud – la nazione si è riunita grazie alla Resistenza, attraverso la condivisione dei valori proposti dalla Costituzione repubblicana del 1948. Valori che si aggiungono a quelli del primo Risorgimento, non li sostituiscono, li aggiornano; sono espressione di una comunità della partecipazione, più che dell'appartenenza; nella loro attualità (penso al rapporto tra paesaggio e ambiente), dimostrano quanto sia necessario rileggere la Costituzione, prima di pensare a riscriverla.

Questo percorso e quei valori sono espressi nel passaggio dalla tutela delle «*cose di interesse storico, archeologico e artistico*» (così la legge n. 1089 del 1939), a quella del «*paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione*» (così l'art. 9 della Costituzione), sino – da ultimo – alla «*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*» ed alla loro «*valorizzazione*», affidate rispettivamente allo Stato e alle Regioni (così l'art. 117 della Costituzione, in esito alla modifica del 2001).

Non è questione soltanto di nominalismo. E' un mutamento radicale: da una prospettiva statica, conservativa e statocentrica, fondata sull'inalienabilità e sui limiti alla circolazione delle “cose” nella loro materialità, ad una dinamica, tesa a coinvolgere il territorio, la società civile, le

19 dicembre 2011

*Comunicazione per la Conferenza “Dare valore avere valore – Sinergie per i beni culturali fra Stato Regioni e Comuni, Pubblico e Privato”. Italiadecide – Roma, 14 dicembre 2011.

**Presidente emerito della Corte Costituzionale.

forze e le realtà locali. Una prospettiva di promozione culturale e di salvaguardia dell'ambiente, grazie ad una duplice consapevolezza acquisita: da un lato, vi è un nesso inscindibile – voluto e sottolineato dalla Costituzione – tra patrimonio ambientale e culturale, entrambi da salvaguardare prima che sia troppo tardi e da valorizzare al meglio, perché sono la nostra prima ricchezza; da un altro lato, entrambi quei patrimoni devono essere visti – anche sotto il profilo giuridico – nella prospettiva nuova dei beni comuni, superando categorie e concettualizzazioni tradizionali e inidonee a cogliere la realtà della fruizione di quei beni oggi.

Sono numerose le indicazioni della Corte Costituzionale – nelle prime decisioni sul nuovo art. 117 della Costituzione – significative in questa prospettiva: il carattere “aperto” della individuazione dei beni culturali, non riservata soltanto al monopolio culturale dello Stato (sentenze n. 94 del 2003 e n. 232 del 2005); il patrimonio culturale come espressione e testimonianza delle vicende storiche (sentenza n. 9 del 2004); la distinzione senza soluzione di continuità tra tutela, valorizzazione e gestione, che non deve risolversi in una contrapposizione (sentenze n. 9 del 2004 e n. 26 del 2004); la qualificazione della tutela come materia-attività, al pari di quella dell'ambiente.

Ad attuare quelle indicazioni sono chiamati tutti, in una logica della fruizione comune e collettiva del patrimonio culturale e ambientale (sentenza n. 232 del 2005), che richiama appunto la prospettiva dei beni comuni; e che attribuisce alla valorizzazione il duplice significato di migliorare la fruizione del bene, accrescendone perciò il valore, ma anche di restituire quest'ultimo attraverso la “resa economica” di quel bene (in termini ad esempio di turismo e di occasioni di lavoro non delocalizzabili). Penso, ad esempio, alla realtà del bosco, che – nella sua multifunzionalità – esprime la coesistenza di valori culturali, paesaggistici, ambientali ed economici.

Ad assicurare unità delle politiche culturali, valgono altresì l'art. 116 3° comma (sulla possibilità di prevedere «*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*» nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali) e l'art. 118 della Costituzione (sulle «*forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali*», affidate alla legge statale).

*

Il sistema dei beni culturali è segnato da una grande ricchezza, ma anche da una notevole diffusione sul territorio; dalla coesistenza di una pluralità di interessi, di attori pubblici e privati; quindi dalla frammentazione di competenze e di attività. Perciò è essenziale la cooperazione – secondo il principio di leale collaborazione, che la Corte ha evocato come criterio-guida con riferimento alla sussidiarietà verticale e istituzionale; ma che deve essere esteso anche alla sussidiarietà orizzontale – fra i diversi soggetti coinvolti: sia la cooperazione istituzionale fra soggetti pubblici, sia quella fra pubblico e privato, nonché fra impresa e *no-profit*.

La cooperazione è l'espressione, nel sistema dei beni culturali, sia dei principi costituzionali

di pluralismo sociale (artt. 2 e 18 Cost.) e istituzionale (artt. 5 e 114); sia delle garanzie di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), di cultura e di ricerca (art. 33), di iniziativa economica (art. 41).

Lo sfruttamento eccessivo della potenzialità economica del bene culturale; l'attenuazione o la scomparsa del vincolo di inalienabilità e di indisponibilità; il procedimento del silenzio-assenso; la spinta ai condoni e alle sanatorie; l'indifferenza agli abusi edilizi, alle alterazioni estetiche del paesaggio e dei centri storici; la perdita del ruolo dello Stato: sono tutti indici del rischio di indebolire, se non di disperdere una tradizione centenaria di prevalenza del bene pubblico sull'interesse privato, che ha segnato la legislazione – anche quella preunitaria – sui beni culturali, pur con i suoi limiti e lacune.

Occorre evitare una “controriforma” sbilanciata soltanto sull'efficienza a tutti i costi e sulla logica di sfruttamento. Ma occorre anche contrastare gli effetti della crisi, i tagli che incidono pesantemente sulla fruizione e prima ancora sulla conservazione dei beni culturali (“fare economia di cultura”, invece di progettare una “economia della cultura”). Per farlo, una via importante è indicata dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione («*l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale*»).

Per superare la logica della contrapposizione tra un pubblico per definizione inefficiente e un privato votato esclusivamente al profitto egoistico, occorre guardare con attenzione a quello che troppo sbrigativamente è definito come terzo settore. Una realtà che è espressione della società civile e del *no-profit*; che può agire non in contrapposizione, ma in sinergia e in competizione con il settore *profit*, attraverso il volontariato, l'associazionismo e le fondazioni, una imprenditoria sociale e non commerciale; che si esprime nella ricchezza del pluralismo dei suoi protagonisti; che discende dal principio personalistico e da quello di solidarietà, fondamentali nella nostra Costituzione.

Già oggi questa realtà è largamente presente nel settore dei beni culturali con numerosi apporti costruttivi e significativi, da parte di protagonisti di varia natura e di diverso peso organizzativo e finanziario. Questi ultimi operano per soddisfare interessi generali, nell'espressione delle libertà sociali (Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2003); con una disponibilità di cui i soggetti pubblici devono tener conto nella definizione e nell'adempimento dei propri compiti; con un ruolo insostituibile per il funzionamento concreto del sistema dei beni culturali, di fronte alla carenza delle risorse pubbliche, accresciuta dalla crisi: un ruolo che occorre disciplinare organicamente (non ingessare) e incoraggiare ulteriormente, se non altro per evitare si sprecare occasioni per incentivare il turismo e per creare occupazione non delocalizzabile.